Avv. ENRICO TEDESCHI
Patrocinante in Cassazione
Via Circumvallazione n°24– 83100 Avellino
Telefax.0825-22290.PEC*: enrico.tedeschi@avvocatiavellinopec.it*

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – ROMA – Sezione Prima Bis –

Udienza camerale del 05 luglio 2023

MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO R.G.n. 6978/2023

Per : [redacted], nato a [redacted] il [redacted], (c.f.: [redacted]), ai fini della presente procedura elettivamente domiciliato in Avellino alla Via Circumvallazione 24, presso lo studio dell'avv. Enrico Tedeschi (c.f.:TDSNRC70D13B776U), che dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC: *enrico.tedeschi@avvocatiavellinopec.it*, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al presente atto

-Ricorrente-

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t. domiciliato per la carica presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma alla Via dei Portoghesi cv. 12; con indirizzo PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

-Resistente–

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri-in persona del legale rappresentante p.t. domiciliato per la carica presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma alla Via dei Portoghesi cv. 12; con indirizzo PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

- Resistente–

[redacted], nato a Pescara il 21 aprile 2001 e residente in San Giovanni Teatino (CH) alla Via Trasimeno cv. 20

Controinteressato

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE:

a) Del verbale prot. 405760/2/11, del 01 febbraio 2023 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Commissione per gli Accertamenti Psicofisici e notificato al ricorrente in pari data , con cui è stato dichiarato inidoneo al concorso per esami e titoli per il reclutamento di 4189 allievi carabinieri effettivi bandito con la decreto nr. 99/1-1 CC, del Comando Generale dell'Arma dei

Carabinieri, datato 7 luglio 2022 e pubblicato nella G.U.R.I, 4° serie nr. 55 del 12 luglio 2022;

b) Decreto delle graduatorie finali f. nr. 99/9-2-2022 CC di prot. del 12 aprile 2023, del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Roma [1]-;

c) La correlata graduatoria di cui all'art. 1 comma 1 lett.B) del bando di concorso[2]

d) In ogni caso, di ogni altro atto, provvedimento o comportamento amministrativo preliminare, preordinato, connesso, conseguente o attuativo dei precedenti, sebbene non conosciuto e/o non conoscibile allo stato dal ricorrente che, comunque, sia posto in qualsivoglia rapporto di correlazione con quelli di cui sopra.

e per il conseguente accertamento

del diritto dell'odierno ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale

FATTO

Il ricorrente il 04 maggio 2023 ha adito l'On.le Tar Lazio per richiedere l'annullamento, previa sospensione a) del verbale prot. 405760/2/11, del 01 febbraio 2023 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Commissione per gli Accertamenti Psicofisici e notificato al ricorrente in pari data, con cui è stato dichiarato inidoneo al concorso per esami e titoli per il reclutamento di 4189 allievi carabinieri effettivi bandito con la decreto nr. 99/1-1 CC, del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, datato 7 luglio 2022 e pubblicato nella G.U.R.I, 4° serie nr. 55 del 12 luglio 2022; b) In ogni caso, di ogni altro atto, provvedimento o comportamento amministrativo preliminare, preordinato, connesso, conseguente o attuativo dei precedenti, sebbene non conosciuto e/o non conoscibile allo stato dal ricorrente che, comunque, sia posto in qualsivoglia rapporto di correlazione con quelli di cui sopra.

[1] All.to nr. 1 Decreto graduatorie finali f. nr. 99/9-2-2022 CC di prot. del 12 aprile 2023, del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Roma

[2] All.to nr. 2 Graduatoria di cui all'art. 1 comma 1 lett.B) del bando di concorso

Nel ricorso innanzi al TAR Lazio, avente RG. n. 6978/2023, ha chiarito di aver partecipato alla procedura concorsuale relativa al reclutamento di 4189 allievi carabinieri in ferma quadriennale bandito con decreto nr. 99/1-1- CC, del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, datato 07 luglio 2022.

I 4.189 posti a concorso sono così ripartiti:

a) 2.910 riservati, ai sensi dell'articolo 703 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) e ai volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4), in servizio;

b) 1.247 riservati, ai sensi degli articoli 703, 706 e 707, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai cittadini italiani che non abbiano superato il ventiseiesimo anno di età; il limite massimo d'età è elevato a ventotto anni per coloro che abbiano già prestato servizio militare;

c) 32 (di cui 22 tratti dai VFP e 10 tratti dai civili) riservati, ai sensi del decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11, ai candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni.

Il ricorrente ha partecipato ai 1,247 riservati ai cittadini italiani che non abbiano superato il ventiseiesimo anno di età di cui all'art. 1 comma 1 lett. B del bando).

Ai sensi dell'art 6 del bando, lo svolgimento del concorso prevede l'effettuazione di:

a) prova scritta di selezione;

b) prova di efficienza fisica;

c) accertamenti psicofisici per la verifica dell'idoneità psicofisica;

d) accertamenti attitudinali;

e) valutazione dei titoli.

Il ricorrente che ha regolarmente partecipato al predetto concorso, ha superato le prime due prove (prova scritta ed efficienza fisica) di cui agli articoli 7 ed 8 del predetto bando.

In occasione dei successivi accertamenti psicofisici, la relativa commissione , con il verbale prot. 405760/2/11, del 01 febbraio 2023 e notificato al ricorrente in pari data , lo ha dichiarato inidoneo.

Il 12 aprile decorso, è stata pubblicato il decreto delle graduatorie finali f. nr. 99/9-2-2022 CC di prot. del 12 aprile 2023, del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Roma, oggetto di impugnazione con la correlata graduatoria.

In data 29 maggio decorso, al Centro Nazionale di Selezione e di Reclutamento - Ufficio Concorsi e Contenzioso è stata prodotta istanza finalizzata ad acquisire le generalità complete di controinteressati[3] della graduatoria de qua.

Tale istanza è stata riscontrata con **nota 142/5-46-1 Cont, CAR22, del 01 giugno u.s.,** con la quale, il predetto Ufficio ha fornito, come richiesto, i dati completi di due controinteressati tra cui il signor Di Martile Stefano in attesa di assegnazione al Reparto di formazione poiché sarà incorporato con il secondo ciclo, orientativamente nell'ultimo bimestre del c.a.[4].

Al ricorrente, quindi, non è residuata altra possibilità di tutela se non quella di adire il TAR, anche con ricorso per motivi aggiunti, per richiedere l'annullamento dell' illegittimo provvedimento impugnato per i seguenti motivi di

DIRITTO

***I)* VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 e 97 COSTITUZIONE; VIOLAZIONE DI LEGGE IN RIFERIMENTO ALL'ART. 10 DEL BANDO; VIOLAZIONE DI LEGGE ED ISPECIE DELL'ART. 582 D.P.R. 15 MARZO 2010 NR. 90 E D.M. 4 giugno 2014 - ; ERRONEITA' DI MOTIVAZIONE ED ISTRUTTORIA; VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO; TRAVISAMENTO; ILLOGICITA', IRRAZIONALITA'; SVIAMENTO ECCESSO DI POTERE sotto il profilo dell'erroneità del giudizio psico-fisico**

Con il verbale prot. 405760/2/11, del 01 febbraio 2023 della commissione per gli accertamenti psicofisici e notificato al ricorrente in pari data , il ricorrente è stato dichiarato inidoneo al prosieguo del concorso.

Si legge nel citato verbale che la inidoneità alberga nel fatto che il ricorrente ha un profilo sanitario non compatibile con quello previsto in quanto "ha

[3] All.to nr. 3 Richiesta delle generalità di controinteressati del 23 maggio 2023
[4] All.to nr. 4 Nota 142/5-46-1 Cont, CAR22, del 01 giugno u.s.,

riportato il coefficiente 4 nell'apparato AC in quanto gli è stata riscontrata la seguente diagnosi " [redacted] ",

Da ciò si desume che la patologia di cui il signor [redacted] risulterebbe affetto, a parere della predetta commissione, è causa di non idoneità al servizio militare.

Infatti, la commissione indica come causa di esclusione dal concorso esclusivamente la patologia di cui il ricorrente risulta affetto facendola rientrare in una delle ipotesi di cui all'art. 582 comma 1 del DPR nr. 90 del 2010.

Infatti, recita il punto 3 dell'art 10 del bando " *Gli accertamenti psicofisici verificheranno il possesso del seguente profilo sanitario minimo valutato in base alla Direttiva tecnica per delineare il profilo dei soggetti giudicati idonei al servizio militare di cui al DM 04/06/2014*"

Ed ancora: al punto 6 del citato articolo prevede, tra l'altro, che saranno giudicati inidonei i candidati:

a. che non rientrino nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva riportati nella citata tabella "A" allegata al decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n.207, laddove previsto;

b. risultati affetti da: – imperfezioni ed infermità che siano contemplate nel decreto ministeriale 4 giugno 2014 – Direttiva Tecnica per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui all'articolo 582 del d.P.R. 15 marzo 2010, nr.90 o che determinino l'attribuzione di un profilo sanitario diverso da quello di cui al precedente comma 3.

Ebbene l'art. 582 del DPR nr. 90 del 2010, recante " *Imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare*", elenca una serie di imperfezioni ed infermità che danno luogo alla inidoneità al servizio militare. [redacted] si elencano con dovizia di particolari tali imperfezioni ed infermità :

Avv. ENRICO TEDESCHI
Patrocinante in Cassazione
Via Circumvallazione n°24– 83100 Avellino
Telefax.0825-22290.PEC*: enrico.tedeschi@avvocatiavellinopec.it*

[redacted]

Quindi, elemento fondamentale e comune quasi a tutte le fattispecie, affinchè possa trovare attuazione la predetta causa di non idoneità, è che una qualsivoglia di dette patologie deve comportare, trascorso se occorre il periodo di inabilità temporanea.

E' indubbio che nessuna delle predette cause di inidoneità afferisca alla patologia di cui il ricorrente sarebbe affetto.

Ebbene, tra i motivi di esclusione vi è la [redacted] Il motivo di esclusione aggiunge che [redacted] **, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea**, di cui, come indicato dalla stessa commissione per gli accertamenti psicofisici, il ricorrente non è affetto.

Infatti, si legge nel verbale oggetto di impugnazione "[redacted] "

Avv. ENRICO TEDESCHI
Patrocinante in Cassazione
Via Circumvallazione n°24– 83100 Avellino
Telefax.0825-22290.PEC*: enrico.tedeschi@avvocatiavellinopec.it*

Esiste,in conclusione, un'evidente contraddittorietà dell'azione amministrativa (difetto di istruttoria e di motivazione) poiché la patologia che sarebbe stata accertata al ricorrente non ha mai comportato [redacted].

Sotto questo aspetto il verbale con cui il ricorrente è stato dichiarato inidoneo è incompleto perché privo del test di conferma del II livello.

Solo per questo è annullabile.

Vi è di più: il decreto ministeriale 4 giugno 2014, intitolato "*Direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e le infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare*", concerne le modalità di applicazione dell'elenco di imperfezioni di cui all'art. 582 , comma 1 , del D.P.R.nr. 90 del 2010, fornisce indicazioni relative ad ogni singola lettera di cui è suddiviso il comma 1 del citato articolo582, con particolare riguardo alle imperfezioni ed alle infermità di più frequente riscontro o di maggiore rilevanza.

Ebbene, la [redacted]:

[redacted]

[redacted]

Ebbene, il ricorrente il 13 dicembre 2022, prima delle prove psicofisiche, sostenute il 01 febbraio decorso, [redacted].

All'esito di tale visita, [redacted]".

Ciò stante, la patologia di cui il ricorrente sarebbe affetto non è causa di inidoneità espressamente prevista dalla normativa vigente perché **non espressione di gravi anomalie del** [redacted] di cui, come indicato dalla stessa commissione per gli accertamenti psicofisici, il ricorrente non è affetto.

Ed ancora: in data 24 settembre 2022, al ricorrente dopo gli accertamenti necessari, il dott. [redacted], medico legale dello sport, del Centro [redacted] ha rilasciato il certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica.

Ebbene, il protocollo prevede che per rilasciare tale certificazione sanitaria, il medico dello sport provvede alla:

- ✓ visita dell'interessato
- ✓ raccolta anamnestica
- ✓ spirografia
- ✓ test delle urine
- ✓ ECG a riposo
- ✓ Effettuazione test da sforzo tramite Step Test o Test Ergometrico Massimale (TEM).

Soltanto all'esito di tali adempimenti, se regolari, lo specialista provvede poi a rilasciare il certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica.

Ebbene tale certificazione è stata riconosciuta al ricorrente ancor prima di essere sottoposto agli accertamenti della commissione del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri.

Ed ancora, in data 18 maggio decorso, presso la U.O.C. [redacted] il ricorrente si è sottoposto [redacted] le cui conclusioni hanno confermato l'assenza della patologia imputatagli dalla commissione , causa delle esclusione dal concorso de quo. Infatti, il cardiologo ha attestato quanto segue " [redacted] ".[5]

In linea di principio, per il prevalente orientamento giurisprudenziale, (*Sent. Consiglio di Stato n. 5735 del 2019*), le valutazioni effettuate in sede di accertamento dei requisiti psico-fisici di idoneità al servizio costituiscono tipica manifestazione di discrezionalità tecnico-amministrativa; d'altra parte, come è noto, per costante giurisprudenza, le stesse non sfuggono al sindacato giurisdizionale, laddove siano ravvisabili macroscopici indici di inattendibilità (ex multis*: sentenza TAR Lazio -Sezione Prima Quater - nr. 4636/2021, del 13 aprile 2021 e sentenza TAR Lazio Sezione Prima Bis nr. 2706/2021 del 12 febbraio 2021*).

In particolare, con la sentenza nr. 4636/2021, i Giudici Amministrativi hanno tra l'altro rilevato che "*laddove le censure proposte con il ricorso, assistite da elementi di prova, ravvisati nella certificazione medica specialistica allegata al ricorso, hanno reso necessario un approfondimento istruttorio, essendo stati rilevati, a distanza di un brevissimo lasso temporale (5 giorni dall'accertamento concorsuale), valori macroscopicamente diversi"*.

Nel caso de quo, sussiste una errata interpretazione delle patologie riscontrate al ricorrente, per cui le predette disfunzioni non possono essere considerate causa legittima di inidoneità al servizio militare.

---

[5] [redacted]

Tanto esposto, il ricorrente, per tutti i suddetti motivi e con riserva di motivi aggiunti avverso tutti quei provvedimenti che il Ministero della Difesa verrà adottare, come sopra rappresentato e difeso,

RICORRE

All'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma- affinché Voglia, respinte tutte le eccezioni avversarie, accogliere le seguenti conclusioni:

ISTANZA ISTRUTTORIA

Si chiede, altresì, l'acquisizione degli atti e dei provvedimenti indispensabili ai fini della definizione del giudizio e degli artt. 63-69 CPA ed, in particolare, ex artt. 19 e 66 del cpa , la nomina di un verificatore e/o consulente tecnico al fine di verificare la illegittimità del giudizio reso dalla commissione quale causa della contestata inidoneità;

IN VIA CAUTELARE:

Disporre, quanto richiesto con il ricorso principale, ovvero adottare ogni ulteriore utile provvedimento di natura cautelare.

In particolare non si può non rilevare che il giudizio espresso dalla commissione medica, come si rileva dall' allegata documentazione , è frutto di travisamento oppure, comunque, inattendibile.

Il fumus boni iuris emerge evidente dai motivi di ricorso.

Gravissimo ed irreparabile è il pregiudizio che deriverebbe al ricorrente dalla mancata sospensione del provvedimento impugnato, rappresentato dalla mancata possibilità di partecipare al corso di formazione , per cui si chiede di disporre che il ricorrente possa con riserva essere ammesso a partecipare alle successive prove previste dall'art 6 del bando.

NEL MERITO

Si conclude per l'accoglimento del ricorso, del ricorso per motivi aggiunti, della domanda cautelare di sospensione di ogni altra richiesta ivi contenuta.

Conseguenze di legge anche in ordine alle spese.

Ai sensi dell'art. 9, comma 5, L.23 dicembre 1999 nr. 488 e successive modificazioni ed integrazioni, si dichiara che il presente ricorso introduce un

giudizio di valore indeterminabile di pubblico impiego e di contributo unificato ammonta ad euro 325,00.

Si chiede che l'On.le Collegio voglia definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ex art. 60 cpa.

Avellino/Roma, 08 giugno 2023

Avv. Enrico Tedeschi

Si allegano:

All.to nr. 1 Decreto graduatorie finali f. nr. 99/9-2-2022 CC di prot. del 12 aprile 2023,
All.to nr. 2 Graduatoria di cui all'art. 1 comma 1 lett.B) del bando di concorso
All.to nr. 3 Richiesta delle generalità di controinteressati del 23 maggio 2023
All.to nr. 4 Nota 142/5-46-1 Cont, CAR22, del 01 giugno u.s.,
All.to nr. 5[redacted]